



Comune di Agno

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE (del 07 maggio 2018)

Il Municipio di Agno

Richiamati:

- gli articoli 107 let. b) e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- gli articoli 24 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- gli articoli 130, 140 e 143 del Regolamento comunale del 5.11.1990

ordina:

Art. 1 - Scopo

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice, particolarmente fastidioso per le punture dolorose e potenzialmente portatore di malattie infettive.

Art. 2 - Principio ed obblighi

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio giurisdizionale del Comune di Agno è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.), che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (teli di copertura in plastica, ecc.) in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

Privati, proprietari ed inquilini dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea. A questo scopo è fatto obbligo di:

- a) svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b) svuotare settimanalmente qualunque oggetto che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua;
- c) trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- d) colmare con sabbia o altro materiale adatto, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana.

Art. 3 - Ordini del Municipio, inadempienze e provvedimenti

Al fine di garantire l'applicazione della presente ordinanza il Municipio provvede, tramite l'Ufficio tecnico comunale, o altri collaboratori da esso incaricati, ed altri servizi cantonali o regionali ad effettuare, se del caso, i necessari provvedimenti in aree pubbliche e private ed a emanare ulteriori decisioni o ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti dei destinatari specificatamente individuati.

In caso di inadempienze a quanto chiesto dal Municipio, lo stesso ha la facoltà di provvedere direttamente sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato (art. 56 della Legge sulla procedura amministrativa, LPAm).

Gli ordini emanati da Municipio, dalla Polizia o da altri servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 del Codice penale svizzero (CPS) per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità della speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 4 - Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.— a Fr. 10'000.— La procedura è disciplinata dagli artt. 145 e seguenti LOC.


Art. 5 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore scaduto il termine di ricorso.

E' data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:



Thierry Morotti

Il Segretario:



Flavio Piattini

Adottata con Risoluzione Municipale No. 2237 del 7 maggio 2018, la presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali, a norma dei disposti dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 18 maggio 2018 al 18 giugno 2018